



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIRGILIO"

VIA VIRGILIO, 7 - 53040, ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO
(SIENA)

Codice meccanografico: SIIC82000A - Codice Fiscale
90023330526

e-mail: siic82000a@istruzione.it

Sito web: www.istitutocomprensivovirgilio.gov.it

Personale Docente

Personale A.T.A.

Sigg. Genitori/Tutori

Agli Atti

Al sito Web

Oggetto: disposizioni per l'attuazione del D. Lgs 6 agosto 2021, n. 111 avente ad oggetto "Misure urgenti per l'esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"

Il Dirigente Scolastico

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";

Vista la Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 con oggetto *Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico.*

Vista la Nota del M.I. 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico scientifico 12 luglio 2021, n. 34;

Visto il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il "Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione";

Vista la Nota n. 1260 del 30 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione, avente per oggetto: Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti;

Considerato che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (d'ora innanzi D.L.) si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;

Considerato che il D.L. dispone che sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici "sono svolti in presenza", in considerazione della progressione della campagna vaccinale e che a tale disposizione sono consentite deroghe solo da parte dei Presidenti delle Regioni e Province autonome "esclusivamente in zona rossa e arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità ..." e che in tal caso, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche ricorreranno alla didattica digitale integrata;

Considerato che l'art. 1 del decreto-legge 111/2021 prevede le seguenti misure di sicurezza:

- a. è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b. è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c. è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;

Considerato che all'art. 1, comma 6 è stabilito che *Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs 52/2021 (green pass).*

Considerato che il mancato rispetto di tale disposizione *da parte del personale scolastico e di quello universitari è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.*

Preso atto che la certificazione verde viene rilasciata:

- a. A chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni o abbia completato il ciclo vaccinale;
- b. A chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- c. A chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

Considerato che *le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*

Considerato che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione e che tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105" e che tale certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;

Considerato che il D.L. pone in capo ai Dirigenti scolastici l'obbligo di verificare il possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione e che tale obbligo può essere delegato a personale della scuola;

Considerato che il MI nella nota tecnica 1237/2021 esprime il parere che non sia necessario acquisire copia della certificazione, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato;

Considerato che la violazione del dovere di possesso e di esibizione è sanzionata in via amministrativa da parte dei dirigenti scolastici con una sanzione amministrativa pecuniaria e che tale violazione incide sul rapporto di lavoro, in quanto il mancato possesso della certificazione è qualificata come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale;

Preso atto che a partire dal primo al quarto giorno di "assenza ingiustificata", al personale non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato e che a partire dal quinto giorno il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato, fino a quando non si sia acquisito il certificato verde;

DISPONE

1. le lezioni, a partire dal 15 settembre 2021 si svolgeranno interamente in presenza;
2. l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutte le aule scolastiche, nei laboratori e in tutte le situazioni statiche, anche in quelle in cui sarà possibile garantire la distanza di 1 metro;
3. è vietato l'ingresso nella scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, ma che non verrà rilevata la temperatura all'ingresso della scuola;
4. il personale scolastico è tenuto, dal 1° settembre al 31 dicembre, all'obbligo di possesso della "certificazione verde COVID-19" e al dovere di "esibizione" della stessa al personale formalmente autorizzato con apposita delega del Dirigente ed individuato tra il personale scolastico in servizio secondo i rispettivi turni di servizio;
5. il personale scolastico che verrà delegato riceverà inoltre specifiche istruzioni scritte per la gestione dei dati personali nello svolgimento delle attività di propria competenza;
6. le informazioni sulla posizione dei dipendenti relativamente alla validità della certificazione verde covid 19 saranno anche accessibili al personale amministrativo per le attività di propria competenza;
7. il Personale scolastico sprovvisto della certificazione o del certificato di esenzione, sarà soggetto al procedimento di assenza ingiustificata, come richiamato nel dispositivo della presente comunicazione;
8. il Dirigente Scolastico, con proprio decreto potrà emettere anche la sanzione amministrativa pecuniaria di euro da € 400,00 ad € 1.000,00 (Nota DPIT n.1237 del 13/08/2021 artt. 4-5-6-7), in caso di mancato possesso della certificazione o del certificato di esenzione;
9. Ulteriori informazioni sul trattamento di dati personali operati dall'istituzione scolastica per l'attuazione delle presenti disposizioni sono disponibili nell'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sono pubblicate nel sito web istituzionale;

10. È prevista la possibilità di esenzione/ differimento dall'obbligo per motivi sanitari, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute con Circolare prot. n.35309 del 04/08/2021. In tal caso, gli interessati dovranno far pervenire tempestivamente al Dirigente Scolastico l'apposita documentazione, prevista in formato cartaceo fino al 30/9/2021. Tale personale NON è soggetto alla effettuazione di tampone periodico, in quanto NON deve esibire il Green pass.
11. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19, al momento, è effettuata unicamente mediante l'AppVerificaC19 (art. 13 c. 1 D.P.C.M. del 17/06/2021) per mezzo della lettura del QR code associato alla certificazione, che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza che sia possibile la memorizzazione di alcuna informazione sul dispositivo del verificatore e senza la possibilità di integrarla con il sistema informatico dell'Istituto. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.
12. La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:
- su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
 - l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):

a) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa,

b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia,

c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

In caso di "schermata rossa" il personale non potrà accedere all'istituzione scolastica e dovrà "regolarizzare" la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.

Il Ministero dell'Istruzione sta disponendo una procedura di verifica informatizzata fra SIDI e Piattaforma nazionale DGC (**Piattaforma nazionale digital green certificate**), al momento non attiva e pertanto si farà ricorso alla "procedura ordinaria". In pratica con l'attivazione della piattaforma nazionale, limitatamente al personale in servizio, si potrà interrogare il Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI che, in ragione della interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, "restituirà" la medesima tipologia di schermate descritte nella "procedura ordinaria". Il Dirigente o suo delegato, potrà limitare la verifica con l'App "VerificaC19" ai soli QRcode della "schermata rossa", con importante risparmio di tempo.

La procedura di controllo avverrà tutti i giorni all'ingresso dei singoli plessi a partire dal 1 settembre 2021.

Agli incaricati del controllo dovrà essere mostrata la certificazione verde Covid-19 in formato digitale (PDF scaricato dal sito <https://www.dgc.gov.it/web/>, app IO, app Immuni) o cartaceo.

Non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale copie cartacee o digitali del Green Pass o di documenti di identità. Come già precisato, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l'eventuale esito negativo del controllo comportano l'impossibilità di accedere agli edifici scolastici e la non possibilità di svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza. Il lavoratore è considerato in "assenza ingiustificata" con rapporto di lavoro sospeso, senza retribuzione né

altro compenso o emolumento comunque denominato e applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00 (Nota DPIT n.1237 del 13/08/2021 artt. 4-5-6-7);

Si ricorda che il Dirigente Scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere- dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 e potranno far accedere all'istituto esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione.

Si prega di consultare periodicamente il nostro sito istituzionale per gli aggiornamenti inerenti le informazioni sul Corona Virus a questo indirizzo:

<https://icvirgiliomontepulciano.edu.it/informazioni-sul-nuovo-coronavirus/>

Con l'augurio di buon anno scolastico si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giuseppina Rossi

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate